

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
00000

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 147 - XXIV del 11.12.2012	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna.
---------------------------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno undici, del mese di dicembre, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9,30 e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge, in sessione **straordinaria** di prima **convocazione**.
Alle ore 15,45 il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME e NOME	cifra indiv.	Pres	Ass	COGNOME e NOME	cifra indiv.	Pres	Ass
1) PROCACCINI Nicola - <i>Sindaco</i>		X		14) VILLANI Domenico	2.858		X
2) AIELLO Giovanni (<i>Presidente</i>)			X	15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe (<i>Vice Pres.</i>)			X	16) VENERELLI Dario	2.568		X
4) GIULIANI Valentino (<i>Cons.Anz.</i>)	6.871	X		17) ZAPPONE Giovanni	2.414	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747		X	18) DI MARIO Umberto	2.357		X
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) MINUTILLO Fabio	2.331	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) LAURETTI Lino	2.186		X
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616	X		22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825		X
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	977	X	
11) PALMACCI Pietro	6.603	X		24) COCCIA Vincenzo			X
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni			X
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n° 24 + 1 (Sindaco)
In carica n° 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri presenti n° 14
Consiglieri assenti n° 11

Sono presenti gli Assessori: De Gregorio Mariano Rosario, Alla Rossano, Marcuzzi Pierpaolo D'Amico Gianni

Sono assenti gli Assessori: De Angelis Angelo, Corradini Gianluca, Cerilli Paolo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Marco Raponi

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna.

Il Presidente – Enunciato l'oggetto posto all'ordine dei lavori, cede la parola all'Amministrazione per l'illustrazione della proposta di Deliberazione già agli atti del Consiglio.

Assessore Marcuzzi – Illustra la proposta di deliberazione
L'intervento è stato registrato su DVD, custodito in atti.

Apolloni – Fa i complimenti all'assessore per l'impegno profuso nel portare all'approvazione del Consiglio Comunale questo regolamento.
L'intervento è stato registrato su DVD, custodito in atti.

Di Tommaso – Si complimenta con il dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, dott. De Simone, per l'apporto dato in commissione. Apporto, a suo dire, che ha agevolato i lavori della stessa commissione in un clima di effettiva collaborazione.
L'intervento è stato registrato su DVD, custodito in atti.

➤ **Esce dall'aula il consigliere Marzullo – presenti n. 13**

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire, il **Presidente** sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0 (zero)

Astenuti n. 0 (zero)

e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la toponomastica riveste un ruolo di primaria importanza sul territorio e si completa attraverso la numerazione civica, che costituisce uno dei modi di immediata individuazione degli immobili presenti sull'intero territorio comunale;

Preso Atto che nonostante le norme vigenti pongono in capo all'Ente Locale la competenza in ordine alla disciplina della toponomastica e della numerazione civica, di fatto nel nostro Ente non sono mai state individuate regole certe caratterizzanti le modalità di attribuzione dei numeri civici da apporre sugli immobili presenti sul territorio;

Ravvisata la necessità di determinare una procedura che dia precise indicazioni ai processi di denominazione toponomastica delle aree di circolazione, degli edifici e delle strutture pubbliche, tali da garantire un efficiente ed efficace sistema finalizzato alla rilevazione degli immobili ubicati all'interno del territorio comunale;

Visto il Regolamento allegato, predisposto dal Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, composto da n. venticinque articoli;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso dal Responsabile del Dipartimento di competenza, posto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per il parere contabile della proposta di deliberazione;

Vista la nota prot. n. 56776/U in data 05.12.2012, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 27.11.2012 ha preso visione e conoscenza delle proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare reso in data 10.12.2012;

Viste le disposizioni contenute nel R.D. 10.05.1923 n. 1158, convertito in Legge 17.04.1925 n. 473;

Vista la Legge 23.06.1927 n. 1188;

Vista la Legge 24.12.1954, n. 1228 – Legge anagrafica ed il suo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;


Visto l'esito della votazione sopra specificato;

Ritenuta la propria competenza

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna , composto di 25 (venticinque) articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di demandare al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici l'adozione dei discendenti atti gestionali.

---ooOoo---



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

**REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA
E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA**



INDICE

ARTICOLO	OGGETTO	PAG.
1	Oggetto del Regolamento	3
2	Definizioni	3
3	Concetto di area di circolazione	3
4	Denominazione delle aree di circolazione	3
5	Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione	4
6	Divieti	4
7	Modifica di denominazione	5
8	Deliberazioni	5
9	Organizzazione interna – Competenza	5
10	Targhe viarie	5
11	Numerazione civica	6
12	Attribuzione della numerazione civica	6
13	Numerazione civica nelle aree di circolazione	6
14	Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	7
15	Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	7
16	Numeri civici per accessi futuri	7
17	Targhe per la numerazione civica - Caratteristiche	7
18	Regole per l'apposizione della numerazione civica	8
19	Numerazione civica interna	8
20	Regole per l'apposizione della numerazione civica interna	8
21	Numeri civici per accessi futuri interni	8
22	Obblighi dei proprietari dei fabbricati di nuova costruzione	9
23	Tariffe – Norma di rinvio – Competenza della Giunta Comunale	9
24	Sanzioni e misure di ripristino	9
25	Disposizioni finali	10

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
2. per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, purchè aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
3. per *unità ecografiche semplici*, si intendono le abitazioni, gli uffici, i locali in cui sono ubicate le attività economiche, ecc.; l'accesso all'unità ecografica semplice può essere *diretto*, quando si apre sull'area di circolazione, o *indiretto* se invece si apre su corti, cortili o scale interne;
4. per *centro abitato*, si intende la parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico, predisposto in preparazione dell'ultimo censimento generale della popolazione;
5. per "Centro Storico" si intende la zona perimetrale come definita dal P.P.E. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°55 del 27.06.1996 (relativa al Centro Storico Alto);
6. per *numerazione civica*, si intendono i numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.);
7. per *numerazione civica interna* si intendono i numeri che contraddistinguono gli accessi immettentisi nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne; le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale sono contrassegnate con lettere, anziché con numeri.

Articolo 3

Concetto di area di circolazione

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale costituisce una distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico.
2. All'esterno dei centri abitati, costituisce area di circolazione - in dipendenza dello sviluppo edilizio - l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, ovvero un'area di circolazione per ogni strada.

Articolo 4

Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione identificativa.



2. Nella denominazione deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso.
3. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188 e ss.mm.ii.-
4. Le strade di scarsa rilevanza (sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
5. Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono due distinte aree di circolazione, quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Articolo 5

Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione

1. Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione possono essere avanzate dai componenti della Giunta, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati.
2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche, se comprensive di tale determinazione.
3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.
4. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; l'amministrazione comunale può richiedere supplementi di documentazione o rigettare la richiesta che non può essere discussa nuovamente nel triennio successivo al rigetto.

Articolo 6

Divieti

1. E' fatto divieto di intitolare strade a persone ancora in vita o decedute da meno di dieci anni, salvo, in quest'ultimo caso, deroga motivata da valutarsi a cura del Prefetto.

Articolo 7
Modifica di denominazione

1. Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, per il tramite dell'Ufficio Territoriale di Governo.
2. Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente, per un periodo minimo di anni cinque.

Articolo 8
Deliberazioni

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono di competenza della Giunta Comunale.
2. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.
3. Il Prefetto può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Articolo 9
Organizzazione interna - Competenza

1. E' istituito il Servizio Toponomastica, quale articolazione interna del Settore Sistemi Informativi e Comunicazione – Servizi Demografici, incardinato nel Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
2. E' competenza del Servizio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta l'aggiornamento dell'onomastica stradale, nonché l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale; al Servizio Toponomastica compete inoltre l'attività relativa a:
 - 2.1. denominazione delle aree di circolazione;
 - 2.2. tenuta dello stradario;
 - 2.3. assegnazione dei numeri civici;
 - 2.4. posa delle targhe stradali.

Articolo 10
Targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Servizio Toponomastica con l'ausilio della squadra operai del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio:
 - 1.1. per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
 - 1.2. per ciascuna piazza, a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.



2. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.
3. Nelle aree di circolazione del centro storico – come definito ex art. 2.5 del presente regolamento - la denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe aventi forma, materiale e caratteristiche meglio specificati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 11 **Numerazione civica**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto in ordine progressivo.

Articolo 12 **Attribuzione della numerazione civica**

1. Al Comune compete l'attribuzione e l'indicazione del numero civico.
2. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n. 223 – art. 42, comma 1), intendendo per accessi anche i garages che immettono direttamente sull'area di circolazione.
3. All'interno dei fabbricati vanno numerati le unità ecografiche ovvero gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n. 223 – art. 42, comma 1, e ss.mm.ii.), sono esclusi le autorimesse o garages interni agli edifici.
4. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle, alle aree destinate alla raccolta rifiuti e simili; gli accessi secondari di aree pertinenziali ad immobili a cui è stata attribuita la numerazione.

Articolo 13 **Numerazione civica nelle aree di circolazione**

1. La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.
2. Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.
3. Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

4. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.
5. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.
6. Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante.
7. Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Articolo 14

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra rispetto alla radice dell'area stessa, fatte salve le situazioni preesistenti.
2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
3. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire la numerazione può essere unica e progressiva.

Articolo 15

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

1. Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale, fatte salve le situazioni preesistenti.

Articolo 16

Numeri civici per accessi futuri

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.
2. Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo.

Articolo 17

Targhe per la numerazione civica - Caratteristiche

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, le targhe per la numerazione civica esterna ed interna devono essere di materiale, di forma e di caratteristiche simili a quelle già esistenti.



2. Nelle aree di circolazione del centro storico – come definito ex art. 2.5 del presente regolamento – la numerazione civica deve essere apposta su targa di formella in cotto naturale con numerazione incisa all'interno, avente colorazione nera.

Articolo 18

Regole per l'apposizione della numerazione civica

1. I numeri civici devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
2. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è opportuno collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Articolo 19

Numerazione civica interna

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
2. La numerazione, dall'ingresso principale, deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il senso della scala.
3. In presenza di più scale, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
4. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Articolo 20

Regole per l'apposizione della numerazione civica interna

1. I numeri e le lettere devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, di regola ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari.

Articolo 21

Numeri per accessi futuri interni

1. Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

Articolo 22

Obblighi dei proprietari dei fabbricati di nuova costruzione

1. A costruzione ultimata, il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.
2. Le spese per la fornitura della targhette, numeri civici esterni ed interni e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
3. L'attribuzione del numero civico e della numerazione interna va richiesta al Servizio Toponomastica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223, e ss.mm.ii. all'atto della presentazione della domanda di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di agibilità.
4. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dalla planimetria dell'edificio e delle unità ecografiche semplici, con indicazione degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni e la loro destinazione d'uso.
5. Nel caso che, per motivate ragioni, il proprietario abbia necessità di ottenere il numero civico prima dell'ultimazione dell'edificio dovrà impegnarsi a non modificare, fino alla fine dei lavori, il numero e la distribuzione delle unità ecografiche.
6. Tutte le targhette devono essere richieste al Servizio Toponomastica, che provvede alla fornitura, previo pagamento del corrispettivo.

Articolo 23

Tariffe – Norma di rinvio – Competenza della Giunta Comunale

1. La numerazione civica esterna ed interna è soggetta alla corresponsione di apposite tariffe a carico dell'utenza.
2. Le tariffe di cui al precedente comma sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 24

Sanzioni e misure di ripristino

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
2. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, spostati, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione da parte della polizia locale.
3. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
4. Per l'inottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 80,00 Euro a 500,00 Euro, ai sensi delle legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.



Articolo 25
Disposizioni finali

1. Sono fatte salve eventuali situazioni preesistenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

Terracina,

27/11/2012


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE


(Dott. Giancarlo De Simone)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Valentino Giuliani



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco Raponi




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 18 DIC 2012 all'Albo Pretorio online del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69. Terracina, 18 DIC 2012

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

~~ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO~~
Alberto Cristoforo


Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ il presente atto senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n° _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE